



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

PROT. 3943/2009

Roma,

All'Ufficio Legislativo – Finanze
Via XX settembre, 97
00187 ROMA
(Rif. prot. 2-1601/2009 del 6 febbraio 2009)

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-02222 dell'On.le Bertolini.

In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, trasmessa con la nota in riferimento, si precisa che la problematica relativa all'assoggettabilità o meno all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dei fabbricati rurali è stata affrontata e risolta a seguito dell'intervento normativo attuato con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

In particolare, l'art. 23, comma 1-*bis* del citato D.L. n. 207 del 2008 prevede che: *“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”*. A tal proposito, si deve precisare che la formulazione della disposizione appena riportata, avente, espressamente, natura di norma di interpretazione autentica, permette di non assoggettare all'ICI siffatti fabbricati sin dall'origine. La stessa norma ha chiarito definitivamente che il regime agevolato in materia di ICI si applica anche ai fabbricati rurali ancorché iscritti in catasto. Pertanto, in considerazione della norma di recente emanazione i comuni non possono procedere al recupero dell'ICI qualora i fabbricati rispettino le condizioni di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993.

IL DIRETTORE
Carlo Vaccari